


## REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 07 MARZO 2012



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Reg. XXX n. 248

### IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 11.07.80, n. 382;  
 VISTA il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";  
 VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l'art. 6;  
 VISTO lo Statuto di questa Università;  
 VISTA la delibera del Senato Accademico nr. 285/5375 del 24.01.2012;

### DECRETA

di emanare il seguente regolamento:

**Regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito**

#### Articolo 1

##### Finalità e Ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Brescia disciplina col presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 53, comma 7, del D. Lgs. n.165/2001, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi retribuiti extra-istituzionali ai professori ed ai ricercatori anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno.
2. Sono considerati retribuiti gli incarichi, anche occasionali, conferiti da soggetti pubblici e privati, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio e per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
3. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi relativi alla partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo.

#### Articolo 2

##### Casi di incompatibilità

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, non può svolgere le seguenti attività:
  - a) titolarità di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
  - b) esercizio di attività commerciale e d'impresa, anche familiare, nonché esercizio di attività artigianale ed industriale, di imprenditore agricolo, sotto qualsiasi forma;
  - c) svolgimento delle prestazioni edilizie di cui all'art. 90 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
  - d) assunzione di cariche con responsabilità gestorie in società costituite a fini di lucro, tranne gli *spin-off* o *start up* accademici promossi dall'Ateneo;

e) esercizio di attività libero-professionale, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010.

2. È fatto divieto ai docenti universitari, ivi compresi quelli in regime di impegno a tempo definito, di svolgere attività di consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizio a pagamento agli studenti.

3. È fatto divieto, altresì, di svolgere anche in forma indiretta, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Ateneo.

### **Articolo 3**

#### **Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione**

1. Senza la necessaria e preventiva autorizzazione, possono essere svolte le seguenti attività:

- a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- b) attività di collaborazione scientifica e di consulenza scientifica;
- c) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- d) incarichi non retribuiti per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, purché essi non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative e consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente/ricercatore è posto in posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;
- f) partecipazione a conferenze, convegni e seminari in qualità di relatore o svolgimento di lezioni di carattere occasionale;
- g) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali, purché in posizione di distacco o in aspettativa non retribuita;
- i) svolgimento di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo o partecipazione all'amministrazione o a collegi sindacali o a consigli di sorveglianza in società o enti ai quali partecipino o comunque contribuiscano lo Stato od Enti pubblici;
- j) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- k) attività peritali o di consulenza affidate dall'autorità giudiziaria;
- l) attività di valutazione e referaggio di progetti di ricerca svolta per conto delle Università o di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali, salvo che non comporti impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consenta il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- m) partecipazione a commissioni in ambito universitario.

### **Articolo 4**

#### **Attività soggette ad autorizzazione**

1. Lo svolgimento di attività extraistituzionali retribuite diverse da quelle elencate negli articoli 2 e 3 del presente Regolamento deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione.

2. Sono soggette ad autorizzazione, purché non contraddistinte dal carattere di abitudine, sistematicità, continuità e professionalità, le seguenti attività:

- a) lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
- b) le attività didattiche presso corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master scuole di specializzazione svolte presso altri Atenei;
- c) le perizie e le consulenze affidate da soggetti privati;
- d) le attività scientifiche svolte al di fuori dei compiti istituzionali;
- e) la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto dall'art.3, lettera m);

- f) l'attività di arbitro o di segretario di arbitrato, salvo quanto disposto dall'art. 61 della legge n. 133/2008;
- g) la partecipazione a concorsi d'idee;
- h) l'assunzione di cariche in Fondazioni;
- i) la partecipazione alle società previste dal D. Lgs. n. 297/1999;
- j) lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non vengano a crearsi situazioni di conflitto d'interesse con l'Ateneo di Brescia, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università.
- k) Ogni altra attività retribuita comunque riconducibile, nella forma e nella sostanza all'elenco che precede.

#### **Articolo 5**

##### **Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per il rilascio della autorizzazione, deve essere valutato, in primo luogo, che l'incarico:
  - a) non arrechi, anche solo in apparenza, pregiudizio all'immagine dell'Ateneo e alla funzione propria del richiedente l'autorizzazione;
  - b) sia attinente al campo disciplinare del richiedente, rispetto al quale ricopra il ruolo di esperto;
  - c) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta dal richiedente, né possa creare pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell'Ateneo;
  - d) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
  - e) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino di conseguenza per l'Ateneo situazioni di svantaggio economico;
  - f) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti d'interesse per l'Ateneo.
2. In presenza di cumulo fra incarichi extra-istituzionali e attività didattiche fuori sede, fermo restando l'espletamento degli obblighi didattici richiesti dall'Ateneo, il totale dell'attività didattica frontale, erogata internamente ed esternamente, non potrà eccedere le 300 ore annuali.
3. Non potrà essere concessa alcuna autorizzazione per le attività di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) a docenti e ricercatori se non in conformità all'art. 10 comma 2 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 276/5234 del 22.6.2011
4. Verificato il rispetto dei presupposti sopracitati, l'autorizzazione è accordata o negata sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti e doveri istituzionali in capo all'interessato.
5. L'autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.
6. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno, successivamente, i presupposti dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'Ateneo.
7. Non sono ammesse autorizzazioni in sanatoria.

#### **Articolo 6**

##### **Fasi per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione deve essere richiesta dai diretti interessati, utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà messa a disposizione dall'Ateneo, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività. Potrà, alternativamente, essere richiesta anche da coloro i quali (soggetti pubblici o privati) intendono conferire l'incarico.
2. Per lo svolgimento delle attività soggette ad autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, le relative richieste devono essere presentate al Direttore di Dipartimento di afferenza nella sua qualità di delegato dal Rettore al rilascio della suddetta autorizzazione. L'istruttoria è svolta dal competente ufficio dell'amministrazione centrale.

3. Per gli incarichi non soggetti ad autorizzazione preventiva di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 ed elencati all'art. 3 presente Regolamento, è fatto obbligo di comunicazione al Direttore del Dipartimento di afferenza, nonché all'Ufficio personale docente e ricercatore dell'Ateneo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'attività deve svolgersi al di fuori dei locali universitari e non deve prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, strumenti, risorse finanziarie ed umane della struttura di appartenenza del richiedente o di altra struttura dell'Ateneo

#### **Articolo 7**

##### **Personale docente e ricercatore a tempo definito**

1. Il personale docente e ricercatore a tempo definito può svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuativi, purché l'attività non determini situazioni di conflitto d'interesse con l'Ateneo; Detto personale è tenuto a comunicare, all'atto dell'assunzione, la natura dell'attività che svolge o che intende svolgere, nonché ogni successiva modificazione di essa.

#### **Articolo 8**

##### **Obbligo di comunicazione**

1. Ai fini del rispetto delle norme in materia di Anagrafe delle prestazioni di cui all'articolo 53, commi da 11 a 16, del D. Lgs. n. 165/2001, i soggetti che hanno svolto incarichi retribuiti compatibili e non soggetti ad autorizzazione, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione i compensi percepiti nell'anno precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

#### **Articolo 9**

##### **Reclami**

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso reclamo scritto al Rettore entro il termine di dieci giorni dall'emanazione del provvedimento stesso.

2. Il Rettore decide sul reclamo nei 10 giorni successivi.

3. Contro il provvedimento definitivo di diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

#### **Articolo 10**

##### **Sanzioni**

1. Coloro i quali svolgono incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione, ovvero incompatibili con i compiti e i doveri del proprio ufficio, saranno soggetti a procedimento disciplinare, ferma restando la responsabilità civile e penale. I proventi relativi ai suddetti incarichi sono versati, al bilancio dell'Ateneo a cura del soggetto erogante o in difetto del percettore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 11**

##### **Norme finali e transitorie**

1. In attesa della piena attuazione del nuovo Statuto di Ateneo le autorizzazioni e le comunicazioni relative ad attività didattica sono rilasciate dal Preside della Facoltà di appartenenza dell'interessato.

2. Per quanto riguarda i limiti di cui all'art. 5 comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto dalla deliberazione del Senato Accademico n. 262/4895 del 23.10.2009.

3. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d'Ateneo.

Brescia, 02.03.2012

IL RETTORE

(Prof. Sergio Pecorelli)

**F. TO IL PRO-RETTORE DANIELE MARIOLI**